



CITTÀ DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 163

Oggetto:

Atto di indirizzo relativo alla costituzione di un Trust di scopo

L'anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese dicembre, alle ore 15,00 si è riunita

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con l'intervento dei signori:

1) BASSO	Giuseppe	Sindaco
2) GIBILISCO	Pinuccia	V. Sindaco
3) GALLITTO	Alfio	Assessore
4) ALICATA	Pippo	Assessore
5) FRANCO	Luciana	Assessore

Presente	Assente
X	
	X
X	
X	
	X

Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso

Partecipa il Segretario Generale

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dot. Giuseppe STÉFIO)

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.142 come recepita dalla legge regionale 11 Dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dall'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere FAVOREVOLE..... in ordine alla regolarità tecnica della proposta.

Li, 24/12/2014

Il Responsabile del Servizio

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.142 come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48, nel testo sostitutivo dell'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere FAVOREVOLE..... in ordine alla sola regolarità contabile della proposta.

Li, 24/12/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Atto di indirizzo relativo alla costituzione di un Trust di scopo

I responsabili del Settore Affari Generali e del Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000.

Il Responsabile dell'Area I - Affari Generali e Contenzioso - Dott. Giuseppe Stefio propone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione.

Relaziona e premette quanto segue:

Dovendo il Comune di Carlentini definire alcune vicende - in atto oggetto di contenzioso e, quindi, *sub iudice* - per l'occupazione di terreni irreversibilmente trasformati per la realizzazione di opere pubbliche e di interventi di edilizia economica e popolare, ha necessità di destinare e vincolare alcune somme - al momento disponibili e nel rispetto del "Patto di stabilità 2014" - che stima necessarie per la definitiva soluzione di tali vicende giudiziali;

L'Amministrazione Comunale, quindi, si è interrogata sulla possibilità di utilizzare al citato fine lo strumento legale del cd. "Trust di scopo";

Acquisti i necessari pareri da professionisti del settore è emerso che:

da qualche anno la comunità scientifica, i professionisti e gli operatori riflettono su un tema nuovo ed avanzato riferito alla ricerca della giusta flessibilità per risolvere molte questioni essenziali nella buona gestione degli Enti Locali: "l'Ente Locale e il Trust".

Cenni storici

I trust si sono sviluppati nel diritto inglese in forza delle pronunce rese, dal secolo XIV in poi, da una particolare giurisdizione facente capo al Cancelliere del re; le regole giuridiche così elaborate formano un ordinamento detto *equity*. L'ordinamento dell'*equity* si affianca all'ordinamento del diritto comune inglese, detto *common law*.

Il significato

Il vocabolo "trust" ha almeno quattro significati:

- Il rapporto fra disponente e trustee ("affidamento");
- Il vincolo gravante il fondo in trust ("vincolo di destinazione");
- Le obbligazioni del trustee di attuare il compito affidatogli e ciascuna di tali obbligazioni;
- Il complesso delle posizioni giuridiche nascenti dall'affidamento.

Il contenuto dell'atto istitutivo: le tre "certezze"

L'insegnamento tradizionale afferma che l'atto istitutivo deve sempre stabilire l'esistenza di TRE elementi, detti LE TRE CERTEZZE:

- la volontà del disponente di istituire un trust;
- il fondo in trust;
- i beneficiari.

I soggetti

Disponente, trustee, beneficiario, guardiano: sono gli "attori" di una stagione giuridica che si apre, e con i quali gli operatori del diritto, i soggetti economici e i cittadini saranno sempre più spesso chiamati a misurarsi.

Il disponente (settlor) - è colui che istituisce il trust e che detta il contenuto del regolamento. Il disponente si spoglia effettivamente dei propri beni, realizzando un vero e proprio effetto reale nei confronti del trustee. Ma una volta conferito il patrimonio al trust egli non cessa di interessarsi dei beni in trust: il disponente potrà comunicare con il trustee attraverso lettere di intenti e di volontà, con le quali manifesterà le proprie preferenze, potendo anche - entro i limiti intrinseci alla natura stessa del trust - ritenere per sé taluni poteri.

Il trustee - si può definire come qualsiasi persona fisica, giuridica, impresa o associazione alla quale (un altro soggetto) il disponente trasferisce, dietro compenso o meno, con effetto verso i terzi, beni mobili od immobili o un diritto di qualsiasi specie, con l'obbligazione di amministrare o impiegare i beni istituiti in trust in proprio nome, quale indipendente titolare, a vantaggio dei beneficiari e/o per realizzare lo scopo previsto.

Il trustee è sempre considerato dalla legge un fiduciario ed il rapporto fra disponente e trustee è un rapporto di affidamento.

Dal rapporto di affidamento che lega disponente e trustee discendono due conseguenze di particolare rilievo: da un lato, gli interessi di quest'ultimo non possono entrare in conflitto con quelli del trust né, d'altra parte, nulla deve indicare che il trustee stia traendo profitto dal proprio ufficio.

Si può affermare, in altre parole, che egli è il garante primo del perseguimento dello scopo indicato nell'atto istitutivo, rispetto al quale è investito di poteri pieni ed esclusivi per la realizzazione del fine prefissato. Dunque il trustee risponde del proprio operato in quanto vero e proprio dominus.

Si pensi alla suggestiva ipotesi in cui l'ente pubblico voglia destinare un bene alla realizzazione di un servizio alla persona. Attraverso la figura del trust, per la prima volta i beneficiari - *in una parola gli utenti* - vedrebbero riconosciuta la legittimazione ad agire direttamente verso i gestori del servizio, qualora questi non perseguano con la dovuta diligenza i fini prefissati dall'Ente Pubblico disponente del trust.

Il beneficiario (in inglese: "object" o "beneficiary") - sinteticamente si può dire che il beneficiario del trust sia chiunque sia destinatario di un vantaggio voluto dal disponente, ed il beneficio consiste in qualunque utilità giuridicamente apprezzabile. I beneficiari sono legittimati ad agire nei confronti del trustee al fine di tutelare la loro aspettativa di diritto, la quale è correlata alla protezione del valore economico dei beni che alla scadenza del trust dovranno essere a loro trasferiti ovvero al mantenimento del godimento di un diritto o, anche, alla reintegrazione di un interesse o di un diritto.

Nel nostro esame interessa il trust di scopo dove l'atto istitutivo non designa alcun "beneficiario" e il compito affidato al trustee o va a vantaggio di una generalità di soggetti o utenti, ovvero il trust può esaurirsi in se stesso all'ottenimento dello scopo previsto nell'atto istitutivo.

Il guardiano (protector)- Si tratta di un soggetto non obbligatorio, ma importante e necessario del trust soprattutto con gli enti pubblici. Ad esso, spetta il compito di vigilare e controllare che il trustee persegua in modo corretto, e comunque in linea con il

regolamento del trust, gli scopi indicati dal disponente nel regolamento. Questo soggetto "eventuale" riveste, in un'ottica pubblica, un ruolo aperto a sviluppi assai interessanti.

Tale profilo rende la figura del guardiano particolarmente meritevole di attenzione e suscettibile di sviluppi nell'ambito pubblico: la responsabilità che lo lega al trust e al suo obiettivo ne fa infatti non tanto - e non già - un fiduciario del disponente, ma attribuisce ad esso un legame specifico con la vocazione assegnata al patrimonio, atta alla sua "*mission*". Per questo, nella prassi, al guardiano vengono attribuiti poteri penetranti rispetto alle scelte compiute dal trustee senza che le due figure possano mai confondersi.

In linea di principio, il guardiano è tenuto a obbligazioni fiduciarie verso i beneficiari o, nei trust di scopo, per la realizzazione dello scopo.

Il concetto di "segregazione" del patrimonio in trust

Come in precedenza brevemente accennato, un effetto importantissimo che il trust produce è rappresentato dalla cosiddetta segregazione patrimoniale: i beni in trust costituiscono una massa distinta dal patrimonio del trustee anche se intestati a quest'ultimo; essi rimangono dunque intangibili dai suoi creditori e dai creditori del disponente.

"Caratteristica del trust è l'inaggregabilità dei beni dati in trust da parte dei creditori personali del trustee e l'esclusione di detti beni dal fallimento che colpisca il patrimonio personale del trustee."

La condizione giuridica dei beni crea una relazione diretta tra questi e lo scopo alla cui realizzazione sono rivolti.

I beni in trust risultano quindi efficacemente sottoposti ad un vincolo di destinazione (in sostanza sono destinati al raggiungimento dello scopo prefissato dal disponente nell'atto istitutivo) e ad un ulteriore vincolo di separazione, cioè giuridicamente separati sia dal patrimonio residuo del disponente sia da quello del trustee.

La convenzione dell'Aja e la "rivoluzione europea"

Le finalità della Convenzione furono sostanzialmente tre:

- una prima finalità fu quella pedagogica, ovvero indicare ai civilisti in cosa consista un trust;
- una seconda finalità fu quella del "riconoscimento" del trust nei paesi civilistici;
- una terza finalità fu quella di predisporre norme uniformi in materia di trust, necessarie soprattutto per i Paesi di common law.

A seguito della entrata in vigore nel 1992 della Legge 16/10/1989 n°364 di ratifica della Convenzione internazionale dell'Aja del 1/7/1985 sul mutuo riconoscimento dei trusts, è oggi consentita anche in Italia la formazione di trusts interni.

Quindi, i trust sono stati riconosciuti nel nostro ordinamento solo a seguito della ratifica della convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, intervenuta con la legge 16 ottobre 1989, n. 364 ed entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 1992.

L'Italia, non ha ancora approvato una normativa nazionale che disciplini il regime giuridico dell'istituto, il quale, perciò, vive nei limiti del riconoscimento conseguente alle norme della convenzione internazionale, ed in base al rinvio, da questa disposto, alle normative straniere.

Per "interno" si intende il trust istituito in Italia da italiani e riconducibile alle nostre norme nazionali in tutti gli elementi caratterizzanti, ma è disciplinato da una legge straniera (legge regolatrice) che può essere quella di qualunque stato che abbia emanato una propria disciplina della materia.

L'ordinamento non pone limiti ai fini perseguibili attraverso lo strumento del trust.

Dispone infatti l'art. 1322 del Codice civile:

Art. 1322 Autonomia contrattuale

[1] Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative.

[2] Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

Lineamenti del "trust di scopo"

Un trust si definisce trust di scopo quando l'atto istitutivo non designa alcun "beneficiario", e il compito affidato al trustee o va a vantaggio di una generalità di soggetti, senza attribuire loro alcun diritto verso il trustee, o si esaurisce in se stesso.

Riguardo al trust di scopo "charitable" si fa riferimento alla definizione adottata dalla House of Lords in una sentenza del 1891:

- il soccorso ai poveri
- il sostegno all'istruzione
- il sostegno alla religione
- altri scopi a beneficio della generalità

Riguardo al trust di scopo non "charitable" è valido:

- se la determinazione di uno scopo specifico, ragionevole, possibile e lecito;
- se la residenza del trustee è nello Stato;
- se esiste un soggetto legittimato a agire contro il trustee;
- una durata non eccedente cento anni.

I trust possibili - le applicazioni negli Enti Locali

Grazie alla sua intrinseca elasticità e trasparenza, l'istituto del trust si presta ad innumerevoli applicazioni.

A differenza delle esperienze proprie degli ordinamenti di *common law*, da dove il trust trae origine, il nostro ordinamento giuridico risulta fondato sulla nozione dello Stato così detto "di diritto amministrativo".

Alla fine degli anni '80, lo scenario di riferimento è mutato, riscontrando come abbiano determinato l'affermazione di un modello di "diritto amministrativo" dinamicamente inserito nell'ambito del complessivo ordinamento giuridico e contraddistinto, comunque, da una diffusa recezione di modelli istituzionali propri del diritto comune:

▪ la progressiva dismissione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di attività aventi natura imprenditoriale e restituite all'iniziativa privata;

la trasformazione di enti pubblici economici e non economici in società per azioni aperte anche alla partecipazione maggioritaria di soggetti privati;

▪ il riconoscimento della valenza patrimoniale della lesione dell'interesse legittimo e la costruzione di diffuse ipotesi di partecipazione del privato al procedimento amministrativo, anche in forma negoziale. *"In questi ultimi anni il nostro sistema amministrativo e quello della giustizia amministrativa ha subito spinte contrastanti e incalzanti cambiamenti. L'adozione di modelli negoziali nell'azione amministrativa, le privatizzazioni (compresa quella del rapporto di pubblico impiego), la c.d. esternalizzazione (cioè la gestione esterna) di alcuni servizi pubblici, la concezione più pratica ed economica di altri tuttora gestiti dalla pubblica amministrazione in regime ibrido, il depotenziamento del momento autoritativo e la devalutazione del provvedimento amministrativo nella sua esclusività strumentale di atto in cui si estrinseca la funzione amministrativa, depongono per il declino dello Stato amministrativo.... Nondimeno, a fronte di tale generale evoluzione (legislativa ed ermeneutica) del diritto amministrativo nella direzione della riscoperta degli originali legami con gli istituti del diritto comune, sussiste un parallelo fenomeno di progressiva "amministrativizzazione" del diritto privato, indotta da vari fenomeni riscontrati anche negli ordinamenti non "a diritto amministrativo" e, perciò, da tempo più aperti alla pur tanto conclamata deregulation che dovrebbe assistere, sotto il profilo giuridico, la c.d. "globalizzazione". Una delle cause di tale fenomeno risiede per certo nella crescente sostituzione (o, forse meglio, almeno per l'Italia, nel crescente affiancamento) della nuova e quanto mai pesante burocrazia comunitaria con la burocrazia dei singoli Stati membri dell'Unione Europea. (dalla relazione all'apertura dell'anno giudiziario 2003 del Presidente del TAR giudice Calabrò)*

Un esempio ben noto di "amministrativizzazione" del diritto privato è costituito dall'ordinamento settoriale in tema di c.d. privacy disciplinata dapprima dalla L. 31 dicembre 1996 n. 675 e succ. modd. e intt. e, ora, dal ben più complesso corpus normativo contenuto nel D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196, recante l'approvazione del codice in materia di trattamento dei dati personali.

Altro caso è impostare la gestione sulla base di una "logica manageriale pubblica" e ciò significa, in buona sostanza, riformare razionalmente l'attuale "amministrativismo".

Il superamento della cultura amministrativistica implica un'evoluzione organizzativa e manageriale fondata sulla riqualificazione di tutte le risorse umane dell'Ente (amministratori, dirigenti, quadri intermedi e operatori di base), attraverso l'innesto di una "nuova" cultura. Nell'essenza si tratta di passare dalla cultura amministrativistica alla cultura manageriale, ossia, di trasformare l'Ente da disaggregato di rituali formali ad azienda terziaria efficiente.

Iniziamo ad osservare il recupero concettuale della nozione di "contratto" che assume un'importanza decisiva e non conosce distinzioni per il solo fatto che in esso può essere parte anche una Pubblica Amministrazione.

In linea di principio la disciplina del rapporto *inter partes* alle regole proprie del diritto comune, non sembra riscontrare una diversità di sostanza tra il corrispondente contratto stipulato tra soggetti privati.

Il contratto posto in essere dalla Pubblica Amministrazione è sempre conseguenza di un incontro di volontà libere, posto che la parte privata può sempre rifiutarne la sottoscrizione (*fatta, ovviamente salva la propria eventuale responsabilità per il danno arrecato alla controparte pubblica discendente dal rifiuto medesimo*).

In sintesi, pertanto, premesso che:

in Italia, neanche la più recente manualistica sull'attività contrattuale della P.A., o quella più specifica sulle applicazioni del trust si occupa della possibilità, per gli enti territoriali e la P.A. in genere, di fare impiego dell'istituto.

In giurisprudenza non si registrano, al netto di un precedente triestino di nove anni fa, precedenti al riguardo.

Ciò detto, due dati di premessa nell'approccio alla questione: non sussiste un concetto unitario di trust; non si può forzare l'inquadramento del trust entro figure negoziali tradizionali, frantumandone le molecole negoziali alla ricerca di una velleitaria istanza di tipizzazione.

Il trust è assetto mutevole e versatilità teleologica.

La causa del negozio che lo dispone va rinvenuta, in concreto, nel programma negoziale dell'atto istitutivo; il collaterale trasferimento del bene è funzionale all'attuazione dello scopo sotteso a quel programma.

Nel caso che occupa, l'ente territoriale intende preservare una somma finalizzata alla gestione transattiva di un contenzioso o più, rispetto ai quali attende taluni epiloghi processuali.

La somma che darebbe provvista al trust non dovrebbe far parte del patrimonio indisponibile del Comune.

Il trust può soccorrere ad una esigenza: adoperare uno strumento alternativo, diverso dalla immediata erogazione di denaro, che permetta di "isolare" un importo dentro le casse dell'ente e di dirigere effettivamente i fondi verso uno scopo prefissato, la cui tempistica attende d'essere scandita da un esito giurisdizionale o amministrativo.

Un soggetto formalmente terzo gestirà (in senso statico) le somme per il tempo necessario ed a compimento dell'ipotesi transattiva o solutoria in gestazione, le trasferirà all'interlocutore istituzionale.

Ciò consentirebbe e garantirebbe - attraverso la gestione patrimoniale affidata ad un trustee e alla protezione del patrimonio ottenuto mediante l'effetto segregativo che caratterizza il fondo in trust - l'esecuzione della transazione e/o, con qualsivoglia altra forma solutoria delle vicende in questione, una volta venute in essere le condizioni che la giustificano.

In altri termini, i passaggi burocratici necessari per addivenire allo "stanziamento" delle somme in funzione transattiva e/o solutoria verrebbero utilmente scongiurati: le somme sarebbero fin da subito "consegnate" allo scopo, nel senso che per quello scopo - una volta maturati i presupposti che ne giustificano la concretizzazione - esse sarebbero (e dovrebbero essere) immediatamente spendibili.

Il trust permetterebbe, in definitiva, una "dotazione vincolata e segregata", come tale conformata ora e per sempre allo scopo transattivo e/o solutorio futuribile e inattaccabile dai creditori, sia del Comune che del suo "interlocutore" processuale.

Con il pieno trasferimento in favore di una società fiduciaria o di una banca che si renda all'uopo disponibile degli importi di denaro da impiegare per il perseguimento "pratico" dello scopo, il trustee viene investito di quanto gli serve per la realizzazione dello scopo medesimo, con precisi obblighi di rendicontazione, particolarmente puntuali in ragione della natura pubblica e dell'entità dei fondi da impiegare.

Le prerogative del trustee sono delimitate dal divieto di alienare o diversamente gravare o impiegare le somme ricevute, per l'ovvia ragione che ciò determinerebbe l'irrealizzabilità del programma negoziale.

Il ricorso al trust da parte della P.A. non presuppone altro che:

- a) la capacità giuridica generale del soggetto che si prefigge di ricorrervi;
- b) l'insussistenza di limitazioni specifiche o proprie della capacità di diritto privato della P.A.;
- c) la funzionalizzazione ad uno scopo pubblicistico del ricorso allo strumento "d'importazione"; in altri termini l'autonomia privata della pubblica amministrazione riguardata sotto il profilo funzionale deve direttamente o indirettamente realizzare la propria "mission", perseguendo l'interesse pubblico.

Puntualizzato il programma negoziale, si tratta di effettuare la "controprova", verificando se esso sia realizzabile nel nostro ordinamento per mezzo del trust.

I parametri cui si farà riferimento per l'apprezzamento del programma negoziale sono rappresentati dal giudizio di meritevolezza e sono i medesimi del giudizio di liceità in concreto dello strumento prescelto ex art. 1322 cod. civ..

Non convince l'idea di introdurre, nell'ambito di quel giudizio, la valutazione - pure spesso adombrata da certa dottrina e da certa giurisprudenza di merito - di "residualità" dello strumento: il trust sarebbe adoperabile ogni qualvolta mancassero, in rapporto alla situazione di specie, mezzi contemplati dal diritto "patrio". Si tratta di criterio selettivo che non si giustifica nel quadro del sistema, posto che i privati sono liberi di scegliere, per l'assetto di interessi che si prefigurano, di ricorrere tanto ad uno strumento tipico, quanto ad uno strumento atipico. Autonomia negoziale è anche opportunità di ricorrere a soluzioni atipiche per finalità in certo senso tipiche.

Nondimeno, non si ritiene che il trust sommariamente immaginato implichi e comporti deroghe a norme imperative ed a principi generali.

Quanto all'ente territoriale, la presumibile carenza futura di fondi, il vincolo posto dagli strumenti dell'evidenza pubblica, e tutte le implicazioni connesse alla gestione di fondi medesimi, cagionerebbero - ove non si provvedesse a "dedicare" subito certe somme - un irrigidimento istantaneo delle scelte progettuali ed un pronosticabile rallentamento delle attività esecutive, quindi un ovvio allungamento dei tempi di realizzazione dell'ipotesi transattiva e/o di definizione amministrativa o giurisdizionale, con quel che ne consegue sulla tenuta della stessa.

Non si ritiene, poi, che, nel caso che occupa, in considerazione della natura del programma negoziale, si pongano problematiche connesse all'evidenza pubblica. Trattandosi di dare (e riparare) la "provvista" ad una opzione transattiva e/o di definizione amministrativa o giurisdizionale della vicenda ablatoria, non viene il rilievo un vincolo procedimentale di quella natura. Se si trattasse di realizzare opere pubbliche o di approntare pubblici servizi difficilmente una P.A. potrebbe ricorrere liberamente al trust onde evitare rigidità progettuali, esecutive e temporali: ciò non si mostrerebbe conforme al nostro ordinamento. Ma nel caso che occupa non si tratta di selezionare contraenti, ma di fluidificare le modalità di contrattazione con attuali interlocutori.

Nella fattispecie non sembrerebbe che la procedura ad evidenza pubblica sia ritenuta dall'ordinamento necessaria. In tal senso, il trust non sembrerebbe esporsi al rischio d'essere travolto - per omissione della procedura di evidenza - in ragione di un vizio genetico del consenso, correlato alla violazione di norme attinenti alla fase di scelta del contraente, che nei procedimenti di formazione dei contratti ad evidenza pubblica è regolata da norme di diritto pubblico e, pertanto, imperative, con la conseguente attrazione del contratto nell'ambito di operatività dell'art. 1418 primo comma cod. civ..

Anche nella dogmatica del diritto amministrativo è parzialmente mutata l'impostazione di fondo: la questione della possibilità per la P.A. di avvalersi di contratti atipici (fuori dal formalismo e dalla tassatività statale) viene riconsiderata, non solo per il proliferare di nuovi compiti pubblici, ma pure per la necessità di calibrare diversamente (con meno sbilanciamento autoritario, con meno *imperium*) la relazione tra pubblica amministrazione ed i singoli, (al contratto nella sua dimensione di "fatto sociale"), il tutto

in una visione funzionale a realizzare i compiti dell'amministrazione e l'interesse pubblico finale.

Alla luce di quanto esposto, poiché l'atto istitutivo del trust non è finalizzato ad eludere le procedure ad evidenza pubblica, esso sembrerebbe costituire una via percorribile.

Né si ritiene che il trust strutturabile in relazione al perseguimento di interessi pubblici selezionati nel caso di specie implichi forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.

In conclusione, il trust immaginato sembra appalesarsi quale strumento idoneo a salvaguardare la proficuità del risultato economico e gestionale della P.A., che non trascura le norme poste dalla legge a tutela della partecipazione e della trasparenza amministrativa.

Il trustee dovrà rendere conto della gestione dell'ammontare che viene ad essere "segregato" patrimonialmente, quindi separato come patrimonio e affidato ad una gestione distaccata, ma sempre vincolato al perseguimento di uno scopo e sottratto alla disponibilità del disponente, ossia del Comune.

Ed in effetti, non viene a costituirsi alcun rapporto di dipendenza del *trustee* dal disponente.

Peraltro, poiché si tratta di svolgere una amministrazione "statica" della somma, si potrà potersi prescindere, anche per la scelta del *trustee*, dall'utilizzo di una procedura di evidenza pubblica.

Tanto premesso e ritenuto

Visto il vigente D.R.E.L.;


Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Vista la L.R. n. 48/1991

PROPONE

- 1) Di procedere alla costituzione di un Trust di scopo finalizzato a destinare e vincolare alcune somme, che stima necessarie e sufficienti, - al momento disponibili e nel rispetto del "Patto di Stabilità 2014" - al fine di definire alcune vicende - in atto oggetto di contenzioso e, quindi, *sub iudice* - per l'occupazione di terreni irreversibilmente trasformati per la realizzazione di opere pubbliche e di interventi di edilizia economica e popolare.
- 2) Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario e Ragioneria del Comune di Carlentini per la predisposizione e sottoscrizione degli atti consequenziali al fine di definire la procedura in oggetto;
- 3) Di impegnare la relativa spesa nella misura così articolata:
 - a. € 1.893.254,93 Somme da destinare alla segregazione nel TRUST di scopo;
 - b. Per i costi di costituzione del Trust di scopo, si autorizza il Responsabile dell'Area II ad impegnare le somme necessarie;
 - c. Null'altro per il resto, dovendo il Trustee operare senza ulteriori oneri per l'Ente.

IL PROPONENTE
Dott. Giuseppe Stefio



Ed in relazione a quanto sopra

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta;

Ritenuto di fare propria la medesima;

Vista la Legge Regionale n. 30/2000;

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

DI APPROVARE l'atto di indirizzo conforme alla proposta sopra indicata;

**di dare atto che per l'attività provvedimentale sopra indicata l'Ente impegnerà la spesa di
€ € 1.893.254,93 oltre le spese per la costituzione del Trust di scopo.**

Con separata votazione, all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

**La presente Deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 della L.R.
44/91.**

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
Giuseppe Basso

L'Assessore anziano

[Signature]

Il Segretario Generale
VICE SEGRETARIO GENERALE
[Signature]
(Dott. Giuseppe SILEFIC)

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal _____

al _____

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizione o reclami.

Li, _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____

Li, _____

IL Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li, 24-12-2014

Visto: Il Sindaco

[Signature]

Il Segretario Generale

[Signature]

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____ in data _____